

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001)
DEL "GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI ISOLA D'ELBA - SOCIETÀ
COOPERATIVA".

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2019

Revisione e adeguamento al d.lgs 75/2020 approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 9 dicembre 2021

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001) DEL "GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI ISOLA D'ELBA - SOCIETÀ COOPERATIVA".

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2019

PARTE GENERALE

TITOLO I: PREMESSA

ARTICOLO 1 - QUADRO NORMATIVO

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, ASSETTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 3 - ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 4 - DESTINATARI

ARTICOLO 4BIS - RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ENTE

TITOLO II: SISTEMA DISCIPLINARE

ARTICOLO 5 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE

ART. 5 BIS - REATI PRESUPPOSTO e SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

ARTICOLO 6 - REATI E SANZIONI

TITOLO III: ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELL'ORGANO

ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA

ARTICOLO 9 - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E SOSPENSIONE

ARTICOLO 10 - POTERI E FUNZIONI

TITOLO IV: PROCEDURE

ARTICOLO 11 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 - SISTEMI INFORMATIVI

ARTICOLO 15 - QUADRO DEI CONTROLLI RELATIVI AL CICLO DEGLI ACQUISTI

DELLE VENDITE, DEI FORNITORI

PARTE SPECIALE

ELENCO DEI DOCUMENTI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE UTILIZZATE AI FINI DEL PRESENTE MODELLO

Allegato 1. Documento di valutazione dei rischi

Allegato 2. Organigramma aziendale

Allegato 3. Codice Etico

Allegato 4. Tabella elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex. D.Lgs. 231/01

Allegato 5. Sistema sanzionatorio

Allegato 6. Statuto della Cooperativa

Allegato 7. Regolamento per il servizio di ormeggio e regolamento interno

Allegato 8. CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Allegato 9. CCNL dei lavoratori dei porti

Allegato 10. QM_PC_01 – Gestione degli acquisti beni e/o servizi

Allegato 11. QM_PC_02 - Omologazione fornitori

TITOLO I PREMESSA

ART. 1 - QUADRO NORMATIVO E PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Il d.lgs. 231/2001 che, in attuazione della l.d. 300/2000, ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, prevede la possibilità, per l'ente, di essere considerato *"esente"* da responsabilità (propria) se dimostra per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale:

- di aver adottato ed efficacemente attuato *"modelli di organizzazione e gestione"* idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento ad un *organismo* dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- di avere assicurato una sufficiente vigilanza da parte del già menzionato organismo.

L'adozione di un modello di organizzazione e gestione costituisce, quindi, una opportunità che il d.lgs. 231/2001 attribuisce alla Società cooperativa, finalizzata alla possibile esclusione della sua responsabilità.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non sono annoverati tra gli enti destinatari della norma lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

I presupposti applicativi della normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

1. Inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
2. Commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto;
3. Interesse e/o a vantaggio dell'Ente;
4. Autore del reato: soggetto apicale o sottoposto;
5. Mancata adozione o inefficace attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
6. In alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto sottoposto, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; è quest'ultimo che deve provare la *"colpa di organizzazione"* dell'Ente e l'interesse e vantaggio che ne deriva.

Viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Quindi se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, una volta provati l'interesse o il vantaggio, la *"colpa di organizzazione"* è presunta, con conseguente addebito di responsabilità, a meno che l'ente (art.6) fornisca la prova che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- Le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività), come dettagliato successivamente.

La mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione, in caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, esporrebbe la Società cooperativa ad un giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti con conseguente verosimile riconoscimento di responsabilità.

ART. 2 - ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il servizio di ormeggio e battellaggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Ciascun Gruppo ormeggiatori e barcaioi – Soc. Coop. è erogatore universale del servizio, la cui prestazione è garantita con una continuità di 24 ore al giorno per 365 giorni nel corso dell'anno.

Nella Società cooperativa i soci sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro dipendente, a titolo esclusivo, con la Cooperativa medesima. Salvo che per il personale tecnico ed amministrativo, l'accesso alla professione avviene attraverso un concorso pubblico, i cui vincitori sono iscritti nei Registri a norma degli articoli 208 e 216 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione. La disciplina normativa ed economica del rapporto di lavoro di ciascun socio/lavoratore è contenuta nel CCNL di appartenenza che alla data odierna risultano essere il CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti Italiani e il CCNL dei lavoratori dei porti.

ART. 3 - ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le Società cooperative dei gruppi ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani, nel confermare la propria linea di condotta di società cooperative, totalmente impiegate ai principi della mutualità, di liceità, legalità e rispetto dei diritti della persona umana, si dotano del presente modello di organizzazione gestione e controllo a completamento e definizione della propria attività di servizio tecnico-nautico e al perseguimento degli scopi societari.

In data 30 dicembre 2019 la Società cooperativa ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001.

La Società cooperativa si dota di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento, allo scopo di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

- **l'attività svolta dalla Società cooperativa** in relazione al proprio oggetto sociale, utile a individuare le **aree di rischio di reato**;
- i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i **meccanismi e le procedure utilizzate dalla Società cooperativa per prevenire i reati medesimi**: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento dell'attività a rischio di reato;
- le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dalla Società cooperativa ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento **dell'Organo di Controllo e Vigilanza (O.d.V.)**;


- il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura e viceversa;
- la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
- i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- il **codice etico**, espressione della Società cooperativa voluto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2019, contenente le raccomandazioni, gli obblighi e/o i divieti a cui i destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
- le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

ART. 4 - DESTINATARI

I soggetti coinvolti nel sistema disciplinare della Società cooperativa, specifico ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo (e dal Codice Etico, che ne costituisce parte integrante), e in particolare:

- i soci lavoratori, ivi compresi coloro che occupano posti apicali nell'organizzazione;
- i lavoratori dipendenti;
- tutti i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Società cooperativa (collaboratori, consulenti e fornitori);
- componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Collegio sindacale;

ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA



ARTICOLO 4BIS – RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ENTE

Con l'adozione del presente MODELLO 231, la cooperativa garantisce e assicura le responsabilità e i ruoli già assegnati, comunicati e noti all'interno dell'organizzazione e si impegna a formalizzare, nonché a comunicare all'organismo di Vigilanza, ogni modifica o nuova delega e/o procura conferita.

Per le finalità di un'adeguata attuazione di un modello organizzativo 231, il tema delle deleghe e delle procure rileva ai fini della corretta individuazione di soggetti in posizione APICALE e loro SOTTOPOSTI in quanto diversa è l'incidenza, sotto il profilo soggettivo, della responsabilità amministrativa.

Il legislatore, alla lettera a) dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, ha previsto una formula elastica per individuare i soggetti in posizione c.d. "apicale", preferendola ad una elencazione tassativa non sempre rispondente alla eterogeneità degli enti e delle situazioni di riferimento.

In tal modo, il legislatore ha marcato la disciplina con una connotazione oggettivo-funzionale, tale da assorbire la funzione apicale sia quando essa è rivestita in via formale sia in rapporto al suo "esercizio di fatto", riprendendo normativamente un orientamento consolidato formatosi in sede giurisprudenziale.

In questo quadro sono soggetti APICALI coloro che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, ovvero "coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'ente; sono invece soggetti cc.dd. SOTTOPOSTI le *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti"* apicali.

Per le finalità di questo:

- - si intende per "delega" il trasferimento non occasionale, all'interno della Cooperativa, di responsabilità e poteri da un ruolo ad un altro che si trovi in posizione subordinata al primo. La delega definisce solitamente le competenze e i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni di amministrazione e gestione della Cooperativa. In particolare, le deleghe connettono i poteri di gestione e le relative responsabilità ad una determinata posizione nella struttura della Cooperativa, e vengono aggiornate in seguito a cambiamenti organizzativi.
- - Si intende per "procura" il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di rappresentarla (cioè di agire in nome e per conto di essa). La procura (notarile o di altro tipo) viene solitamente rilasciata per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili aziendali o altri soggetti delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la Cooperativa.

Per quanto concerne i poteri delle cariche apicali e i limiti di importo eventualmente connessi all'espletamento delle attività aziendali sono descritti nello Statuto della Società, entro cui sono descritti i poteri del Consiglio d'Amministrazione, che riportano le deliberazioni relative ai poteri conferiti alle persone fisiche che ricoprono determinati ruoli e responsabilità.

Per quanto riguarda le deleghe, all'interno della Cooperativa esse vengono conferite attraverso gli atti di nomina ai diversi ruoli amministrativi, gestionali ed operativi definiti nell'organigramma aziendale.

TITOLO II SISTEMA DISCIPLINARE

ART. 5 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del d.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della Società cooperativa.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante ed il Codice Etico, nonché di tutti i protocolli e procedure della Società cooperativa volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. Fermi restando i vincoli imposti dal Codice della Navigazione (art. 1254) e dalla vigilanza e controllo dell'Autorità Marittima a cui la Società cooperativa è sottoposta, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dalla Società cooperativa in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta della Società cooperativa.

ART. 5 BIS – REATI PRESUPPOSTO e SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

L'originario nucleo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 era relativo a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea. Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati.

L'elenco completo delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, aggiornate al D.lgs 75/2020, sono contenute nell'**allegato n. 4**.

L'Allegato 5 contiene invece l'elenco delle relative sanzioni irrogabili all'ente.

ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI

L'applicazione delle sanzioni avviene secondo un principio di gradualità che tiene conto della gravità dell'illecito compiuto, anche tenendo conto del rapporto contrattuale fra la Società cooperativa e colui che commette il reato.

Più in specifico, le sanzioni vengono applicate sulla base dei seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse,
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- gli eventuali casi di recidività o di commissione di una pluralità di illeciti;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni a lui assegnati;
- la posizione funzionale occupata e/o le responsabilità affidate;
- Il tipo di rapporto contrattuale che lega il soggetto alla Società cooperativa (collaboratori, consulenti e fornitori);

Le sanzioni disciplinare irrogabili sono esclusivamente quelle previste dai CCNL applicati e nel rispetto dell'art. 7 della l. 300/70.

TITOLO III ORGANISMO DI VIGILANZA

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELL'ORGANO

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato O.d.V.) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'O.d.V. quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non si trovino in posizione di conflitto di interessi.
- **Professionalità e onorabilità:** il componente dell'O.d.V. deve essere dotato di competenze coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.
- **Continuità di azione:** è importante che l'O.d.V. vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per i soci lavoratori.

ART. 8 – COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA

L'organismo può essere monocratico o collegiale. La Società cooperativa ritiene opportuno in questa fase individuare 1 (uno) componente professionista esterno con ampia conoscenza dell'organizzazione e dei suoi processi, competenti in materia economico-finanziaria e/o giuridica. L'Organismo di Vigilanza è nominato ed eventualmente revocato dal Consiglio di Amministrazione e la sua carica coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio vengono stabiliti all'atto della nomina.

Il Presidente provvede ad informare i destinatari dell'avvenuta nomina dell'O.d.V., dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'O.d.V. segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.

ART. 9 – CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E SOSPENSIONE

La nomina dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, in caso di nomina, la persona designata deve, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità, quali:

- conflitti di interesse con la Società cooperativa anche potenziali tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;
- funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V. ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere già stato membro di O.d.V. in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 231/2001.

Nella dichiarazione attestante l'assenza di queste cause di incompatibilità, l'O.d.V. si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato. La Società cooperativa si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per "giusta causa" di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un Organismo ad interim.

Oltre che per revoca, l'O.d.V. cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

ART. 10 – POTERI E FUNZIONI

L'O.d.V. in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico: le attività dell'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro Organo, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso è riconducibile la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni della Società cooperativa per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'O.d.V. o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

I componenti dell'organo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello. Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal d.lgs. 231/2001, salvo il caso di espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy. L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura della Società cooperativa o sanzionatori nei confronti di soci lavoratori, lavoratori dipendenti, Collaboratori o Fornitori e gli Organi Sociali. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente).

L'O.d.V. ha la funzione di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali, dei soci lavoratori, lavoratori dipendenti, dei Collaboratori e dei Fornitori;
- sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura della Società cooperativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni societarie e/o normative. A tale riguardo l'Organismo può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Oltre tali funzioni generali, l'O.d.V. ha poi i seguenti compiti specifici:

- **Verifiche e controlli sull'operatività della Società cooperativa:**
 - attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;
 - condurre ricognizioni sull'attività della Società cooperativa ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, intendendosi per tali le fasi di svolgimento dell'attività durante le quali è possibile commettere reati;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società cooperativa, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili e delle attività a rischio;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con i rappresentanti della Società cooperativa (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
 - attivare e svolgere indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.
- **Formazione e comunicazione:**
 - coordinarsi con il Presidente per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni dirette a soci lavoratori, Lavoratori dipendenti, tutti i Collaboratori e agli Organi Sociali, entrambi finalizzati a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisporre la documentazione interna necessaria.
- **Provvedimenti disciplinari:**
 - coordinarsi con il Presidente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare nei limiti sopra richiamati.
- **Verifiche sull'adeguatezza del Modello:** oltre all'attività di vigilanza, l'O.d.V. periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, attraverso:
 - verifiche a campione dei principali atti della Società cooperativa, dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
 - riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V., degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei soci lavoratori, lavoratori dipendenti, tutti i Collaboratori e agli Organi Sociali rispetto

alla problematica della responsabilità penale della Società cooperativa con verifiche a campione.

- **Reporting dell'O.d.V. verso il Consiglio di Amministrazione:** l'O.d.V. riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario. La relazione periodica ha ad oggetto:
 - l'attività svolta dall'Organismo stesso;
 - eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni al Gruppo, sia in termini di efficacia del Modello;
 - l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive del Consiglio di amministrazione

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

- **Flussi informativi verso l'O.d.V. – informazioni di carattere generale:** l'O.d.V. deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte del Consiglio di amministrazione di ogni circostanza che potrebbe generare in capo alla Società cooperativa la responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001. Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società cooperativa o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società cooperativa stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico). Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - i soci lavoratori, i lavoratori dipendenti e i Collaboratori devono segnalare al Consiglio di amministrazione tutte le violazioni o deroghe delle procedure lavorative, del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
 - se un lavoratore o un collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatta il Presidente. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il socio lavoratore o collaboratore riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione mentre i consulenti e i fornitori effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'O.d.V.;
 - le segnalazioni dovranno essere inviate al Consiglio di amministrazione in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
 - il Consiglio di amministrazione valuta le segnalazioni ricevute e, se del caso, informa l'O.d.V. per eventuali azioni ispettive da intraprendere, ascoltando, se lo ritiene, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine; informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
 - ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo). L'accesso al data base è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Presidente, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

Al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'O.d.V. viene attivata una apposita casella di posta Elettronica [**OdV@ormeggiatorielba.it**](mailto:OdV@ormeggiatorielba.it).

- **Flussi informativi verso l'O.d.V. – informazioni specifiche obbligatorie:** oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. della Società cooperativa le informazioni concernenti in particolare:
 - richieste di assistenza legale inoltrate dal Presidente e/o dai soci lavoratori e/o dai lavoratori dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

- o i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- o le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001;
- o le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- o cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti e i fornitori sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società cooperativa.

TITOLO IV PROCEDURE

ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società cooperativa si impegna a garantire ai neoassunti una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per scritto a tutto il personale in forza nella Società cooperativa ed i documenti diffusi attraverso il sito della cooperativa. Identica comunicazione viene data ad ogni nuovo ormeggiatore entrante nella Società cooperativa.

Periodicamente il Presidente concerta con l'O.d.V. le iniziative formative sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico.

Tali attività di formazione sono obbligatorie per i lavoratori della Società cooperativa che rivestono un ruolo apicale o strumentale nelle attività a rischio.

Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line, formazione specialistica, partecipazioni Forum/convegni, newsletter.

I collaboratori, i consulenti e i fornitori devono essere informati dell'adozione da parte della Società cooperativa del Modello Organizzativo e del Codice Etico e dell'esigenza della Società cooperativa che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del d.lgs. 231/2001. A costoro viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico. I contratti/accordi stipulati con collaboratori o consulenti esterni devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.

Il Modello e il Codice Etico, devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati in particolare in merito a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa della Società cooperativa.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta al Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Dell'avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

ART. 12 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

La l. 123/2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001, in seguito sostituito dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aree e le attività maggiormente esposte a rischio in relazione ai reati anche minori connessi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sono le medesime aree per le quali la Società cooperativa, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è adeguato alle previsioni normative di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Identificazione delle potenziali aree di rischio e dei protocolli di controllo specifici

Sono da considerarsi a rischio, fra le altre, tutte le attività della Società cooperativa contemplate

nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla d.lgs. 81/2008. In ogni caso, in relazione all'oggetto sociale e alla natura delle attività svolte, alcuni dei Processi che vengono individuati come maggiormente sensibili e prioritari possono essere collegati a:

- rischi a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti alla sede della Società cooperativa.
- rischi degli ambienti di lavoro;
- rischi da utilizzo di impianti e macchine;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
- rischi di incendio;
- rischio da stress lavoro correlato;

Protocolli di controllo specifici

La Società cooperativa possiede il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) così come previsto d.lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno della Società cooperativa, nella quale sono specificati:

- la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
- la descrizione delle attività presenti,
- l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
- la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
- l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,

Nei casi previsti dalla legge, la Società cooperativa promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede della Società cooperativa tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa.

La Società cooperativa adotta il contenuto del protocollo di intesa del 29 settembre 2009 di cui all'allegato II del CCNL fra ANGOPI e le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI sottoscritto in materia di formazione professionale, nonché, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 27, 271/1999 e dell'art. 37, d.lgs. 81/2008).

La Struttura organizzativa della Società cooperativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

La Società cooperativa è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati:

- Presidente, ossia il soggetto che ha responsabilità di organizzazione della cooperativa in quanto esercita il coordinamento e la gestione della Società cooperativa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ossia il soggetto che, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, coordina il servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- Medico Competente (MC) ossia il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal d.lgs. 81/2008 che effettua, tra l'altro, la sorveglianza sanitaria;
- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto dall'Assemblea dei lavoratori per rappresentarli con riferimento agli aspetti della sicurezza e salute dei lavoratori;
- Addetti al primo soccorso, vale a dire i soggetti a cui sono affidati compiti di primo soccorso ed assistenza medica;
- Addetti antincendio, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo non intende sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità disciplinate dal d.lgs. 81/2008, ma intende costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica della esistenza, efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione posta in essere dalla Società cooperativa in ossequio alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, intende avere la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del "Modello";
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I destinatari dovranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- CCNL in vigore;
- Rappresentazione grafica uso dei DPI;
- Misure di protezione e prevenzione;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;

Dovranno altresì tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi e/o nelle procedure di Sicurezza.

Ai collaboratori esterni è resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società cooperativa, la cui conoscenza e rispetto costituiscono obblighi contrattuali a carico degli stessi. Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ad ogni soggetto destinatario di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 *septies* del d.lgs. 231/2001;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Ed è espressamente richiesto di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei soci lavoratori, dei lavoratori dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni e/o omissioni e non adottare comportamenti imprudenti;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di compromettere la sicurezza propria e/o di altri soggetti presenti sui luoghi di lavoro;
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e/o istruzioni impartite dai Responsabili della sicurezza e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società cooperativa;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o, comunque, disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al Presidente o a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Medico Competente (MC), il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovranno altresì:

quanto al Medico Competente (MC):

- collaborare fattivamente con il Presidente, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza alla valutazione dei rischi (anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria), alla valutazione della adeguatezza delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione, all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
- programmare ed effettuare una adeguata ed appropriata sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti, istituendo ed aggiornando una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
- fornire ai lavoratori interessati ogni informazione richiesta in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visitare gli ambienti di lavoro.

Quanto al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS):

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, formulare proposte in merito alla prevenzione, riferire di eventuali rischi individuati;

A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avrà facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, è consultato in merito alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione dell'attività di prevenzione ed alla programmazione dell'attività di formazione.

Quanto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

- individuare i fattori di rischio;
- individuare le misure preventive e protettive idonee per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- controllare il rispetto delle stesse;
- mantenere l'aggiornamento delle prescrizioni legali applicabili;
- gestire le Schede Tecniche delle attività a rischio.

Il Gruppo ritiene che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano un tema centrale della propria politica interna.

Le indicazioni relative alla salute e sicurezza sono promosse dal Consiglio di amministrazione e si ispirano ai seguenti principi:

- impegno alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione delle attività lavorative;
- impegno al rispetto della legislazione vigente e degli accordi applicabili;
- privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- miglioramento continuo;
- assunzione di responsabilità dell'intera organizzazione, dal Presidente sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso il loro Rappresentante per la sicurezza;

La Società cooperativa si impegna quindi a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro utilizzati;
- acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;

- risolvere tempestivamente eventuali difformità riscontrate.

ART. 13 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (lo Stato, i Ministeri, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate, le Capitanerie di Porto, le Autorità di sistema portuale, le regioni, gli enti locali) e in alcuni casi privati (concessionari di servizi pubblici) e tutte le figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività, con le quali la Società cooperativa si interfaccia nello svolgimento delle proprie attività, in modo particolare adotta delle procedure riguardo:

- rinnovo tariffario;
- ordinanze;
- bando di concorso pubblico;

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Titolo II, del Libro secondo del codice penale. Il d.lgs. 231/2001 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, agli artt. 24 e 25.

ART. 14 – SISTEMI INFORMATIVI

Il campo d'applicazione della presente procedura è rivolto alla Società cooperativa, in quanto, soggetto utilizzatore dei sistemi informativi volti all'elaborazione dei dati contabili, fiscali, gestionali, nonché, utilizzatore di collegamenti telematici.

Lo scopo è quello di garantire il corretto utilizzo, accesso, gestione dei dati elaborati.

La Società cooperativa, in considerazione delle vigenti leggi sulla protezione dei dati personali, individua un responsabile dei sistemi informativi in grado di garantire l'integrità e il corretto funzionamento dell'intero sistema, fra cui:

- la salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi informatici;
- un controllo degli accessi ai locali adibiti al trattamento dei dati;
- procedure di inventariazione – periodica - del materiale hardware e software;
- creazione/modificazione password di accesso personalizzate;
- periodici salvataggi back – up dei dati;
- conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back – up in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- controllo degli accessi ad internet.

ART. 15 – QUADRO DEI CONTROLLI RELATIVI AL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLE VENDITE, DEI FORNITORI

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società cooperativa sono state individuate attraverso il Sistema di Gestione Integrato le seguenti procedure:

- QM_PC_01 – Gestione degli acquisti beni e/o servizi
- QM_PC_02 – Gestione dei fornitori

ALLEGATO 4

Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex. D.Lgs. 231/01

INDICE

PREMESSA	PAG. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	PAG. 1
REATI INFORMATICI	PAG. 8
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	PAG. 12
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	PAG.15
REATI SOCIETARI	PAG. 19
REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	PAG. 24
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	PAG. 30
REATI DI ABUSO DI MERCATO	PAG. 33
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	PAG. 34
REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	PAG. 35
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	PAG. 41
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	PAG. 43
REATI IN MATERIA AMBIENTALE	PAG. 43
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	PAG. 49
RAZZISMO E XENOFOBIA	PAG. 50
REATI TRIBUTARI EX D.Lgs 74/2000	PAG. 50
REATO DI CONTRABBANDO	PAG. 52

ELENCO DEI REATI

I reati presupposto sono quelli di seguito elencati ed aggiornati al D.lgs 75/2020:

PREMESSA

1. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (art. 23 D.Lgs 231/2001)

Tale norma punisce chi, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Se dal reato in esame l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001)

2.1 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato.

2.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge, viene considerato come "Pubblica Amministrazione" qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

L'art. 322-bis c.p., intodotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, ha esteso l'applicazione delle norme incriminatrici di gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione in rapporto a soggetti operanti in diversi ambiti internazionali. In particolare, rilevano condotte delittuose che interessano soggetti operanti a diverso titolo in ambito comunitario: non solo i membri delle Istituzioni Comunitarie, ma anche tutti i funzionari o agenti delle strutture amministrative delle Comunità, assunti da queste oppure comandati da stati membri o da enti pubblici o privati che svolgano funzioni o attività equiparate. A questi si aggiungono i membri e gli addetti di enti costituiti in base ai Trattati istitutivi delle Comunità, nonché i soggetti operanti nei singoli Stati dell'Unione.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si evidenzia che con l'approvazione del D.lgs 75/2020 è stata recepita la Direttiva Ue 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Ue mediante il diritto penale.

Ad oggi quindi, ai fini e per gli interessi di cui al D.lgs 231/2001, si evidenzia che l'Unione Europea è equiparata alla pubblica amministrazione statale e quindi ogni reato di cui all'art. 24 D.lgs 231/2001, commesso ai danni dell'Unione Europea, comporterà la possibilità della responsabilità dell'Ente.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

2.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che

rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

2.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2.2 Le fattispecie di reato

L'art. 24 del Decreto rinvia alle seguenti fattispecie disciplinate dal Codice Penale:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di detto reato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali nei confronti di un ente pubblico o impresa esercente servizio di pubblica utilità e fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti.

Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (art. 2 L. 898/1986)

Art. 2 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti)).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. La pena è aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, al fine di ottenere un finanziamento maggiore di quello spettante, venga violato il sistema informatico, inserendo un importo superiore a quello dovuto per legge.

Anche l'art. 25 del Decreto contempla fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

Peculato (art. 314 c.p.)

E' punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

E' punito altresì chi ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in la parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; è inoltre punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengono accettate.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

3. REATI INFORMATICI (art. 24 bis D.Lgs 231/2001)

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). Documenti informatici

L'art. 491 bis c.p. fornisce una definizione di documento informatico basata sull'elemento materiale del supporto di memoria e non sui dati in esso contenuti: può definirsi supporto informatico qualsiasi supporto di memoria – sia esso interno sia esso esterno all'elaboratore elettronico – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo periodo di tempo dei dati destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico. Le condotte penalmente rilevanti sono rappresentate dall'alterazione dei dati o delle informazioni riportate in un documento informatico o nella falsificazione del soggetto indicato come autore del documento.

L'oggetto della falsificazione, prima rappresentato sia da documenti privati sia da documenti pubblici, è stato limitato per effetto del D.Lgs. n. 7/2016 al solo documento informatico pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico.

In particolare, per sistema informatico si intende una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico. L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile

subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Oltre all'introduzione, rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato in esame è volto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici: infatti chi entra in possesso abusivamente di codici d'accesso, può commettere un accesso abusivo ad un sistema o può diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente al sistema. È rilevante qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)

Tale disposizione è rivolta a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure

l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. Un programma può essere definito infetto secondo la disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; la disposizione in esame incrimina poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617 quater c.p., vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica ottica o simile) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con dei nuovi dati contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Per la descrizione della condotta si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La disposizione in esame è un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

4. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (art. 24 ter D.Lgs 231/2001)

4.1 Reati di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, è prevista una pena inferiore. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'art. 12 comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

La pena è altresì aumentata quando l'associazione è diretta a commettere i delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p. in danno di un minore di anni diciotto.

Associazioni di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis c.p.)

Tale articolo prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione. È prevista una pena più severa per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare

profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La fattispecie punisce il politico o un suo sostenitore che accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. (attraverso la forza intimidatrice del vincolo politico-mafioso) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità; l'art. 416-ter c.p. nella formulazione vigente e così come modificato dalla L. n. 62/2014 punisce anche la condotta di chi promette di procurare voti al politico al sostenitore di quest'ultimo.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309 del 1990)

La norma in oggetto prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 (immissione sul mercato, importazione o esportazione ovvero detenzione di sostanze senza aver conseguito la licenza) ovvero dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. La norma punisce anche chi partecipa all'associazione. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono

persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'associazione è armata e se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

4.2 Reati transnazionali

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce come reato transnazionale l'illecito punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e quando:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- La società è responsabile per i reati qui di seguito elencati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità.

Associazione per delinquere (art. 416 c. p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291- quater DPR 43/1973)

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 D. Lgs. 286/1998)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata.

Viene inoltre punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato.

5. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs 231/2001)

5.1 I reati di falso

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali, e chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. È previsto un aumento di pena per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale fattispecie punisce anche chi - fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato - detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti suindicati.

5.1.1 I reati di falso nummario

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Le condotte rilevanti si riferiscono alla contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, all'alterazione in qualsiasi modo di monete genuine (dando ad esse l'apparenza di un valore superiore), all'introduzione nel territorio dello Stato, alla detenzione, spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate. È punito inoltre anche il comportamento di chi acquista o riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

È punito altresì chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte sopra descritte hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La norma sanziona chi modifica le caratteristiche delle monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale inferiore o superiore.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale previsione si applica fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti e si riferisce a chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale fattispecie è basata sulle stesse condotte di spendita e di immissione in circolazione di monete contraffatte o alterate già esaminate, poste in essere però da chi abbia ricevuto tali monete in buona fede (e voglia per esempio sbarazzarsene, cedendole ad altri).

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La previsione in esame punisce chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale reato è commesso da chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Ugualmente è punito chi compie analoghe condotte su ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

È penalmente rilevante la condotta di chi - non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione - fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica una pena inferiore.

5.2 I reati contro l'industria ed il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

È punito chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Alcuni atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia e particolarmente gravi possono integrare la fattispecie in esame quando sono compiuti nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale fattispecie punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La vendita nell'esercizio di un'attività commerciale o la consegna all'acquirente di una cosa mobile diversa da quella richiesta o di una cosa mobile avente origine, provenienza, qualità, quantità o funzionalità diverse da quella dichiarata o pattuita può costituire un reato rilevante per la responsabilità degli enti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato in esame si riferisce a chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Commette il reato in esame chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suindicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

È punito il comportamento di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ugualmente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

6. REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis c.c. disciplina l'ipotesi in cui la condotta di false comunicazioni sociali sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. L'art. 2621 c.c. ter regola invece l'ipotesi di non punibilità del fatto per particolare tenuità, prevedendo che spetta al giudice valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dalla condotta di false comunicazioni sociali.

Si tratta di un delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui le condotte previste dall'art. 2621 c.c. vengano tenute da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. A tali società sono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Si precisa che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 2622 c.c. anche le falsità o le omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tale reato è procedibile d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

La formulazione della fattispecie è stata modificata dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha eliminato il riferimento ai revisori ed alle loro attività di controllo.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o della controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati si integra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Sono puniti anche coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra. Sono soggetti attivi del reato passibili di sanzione anche coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suindicati.

Il terzo comma prevede che venga punito anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Tale reato è un presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto solo in relazione al terzo comma, ovvero è punibile solo la società per la quale ha agito il soggetto corruttore che ha promesso o dato denaro o altra utilità, mentre il soggetto privato corrotto risponde solo in proprio senza attivare la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 della propria società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato si perfeziona quando un esponente apicale dell'ente o un suo sottoposto offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

7. REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all'art. 2 della citata Convenzione di New York che prevede la punibilità di chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica. Nell'articolo in esame non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 quater.

Si ritiene, pertanto, opportuno elencare le diverse fattispecie di reato che possono portare ad ipotesi di responsabilità da parte dell'Ente, distinguendole sulla base delle differenti fonti normative espressamente citate nell'articolo in commento.

A margine delle singole fattispecie, ove ritenuto anche solo astrattamente ipotizzabile, si è ritenuto opportuno indicare possibili esempi di realizzazione del reato; tuttavia, per dovere di completezza, sono state riportate anche fattispecie che – in linea teorica ed astratta – più difficilmente potranno essere ricondotte ad ipotesi di responsabilità diretta dell'Ente.

7.1. Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Ai fini che qui rilevano, l'imputabilità dell'Ente potrebbe essere ravvisata – a titolo di mero esempio - in caso di finanziamento diretto erogato consapevolmente dalla Società ad un'organizzazione terroristica, in cambio di favori, protezione del personale ecc.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis c.p. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 si potrebbe rinvenire l'imputabilità dell'ente nel caso in cui venga consapevolmente offerto un supporto logistico a membri di un'organizzazione terroristica, tramite, ad esempio fornitura di mezzi di comunicazione.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1)

La fattispecie punisce chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la realizzazione di tali comportamenti

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2)

Tale reato si configura nei confronti di chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore

ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)

Questo reato si configura nei confronti di chi procura a sé o ad altri materiale radioattivo, crea un ordigno nucleare oppure danneggia un impianto nucleare con finalità di terrorismo.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7.2 Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

L'art. 25 quater contiene un espresso riferimento altresì alle Leggi speciali che, unitamente alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, possono comportare un coinvolgimento della Società in fatti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico. Nel dettaglio:

- L. 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- L. 10 maggio 1976, n. 342 (repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea);
- L. 28 dicembre 1989, n. 422 (reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale).

7.3. Reati aventi finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Ai sensi dell'art. 2, espressamente richiamato dall'art. 25 quater, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Realizza ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

– deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

– deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

8. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt. 25-quater.1 e 25-quinquies D.Lgs 231/2001)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
La Legge n. 7/2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: lo scopo alla base di tale disposizione è quello di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione al loro interno di pratiche mutilative vietate. Si tratta quindi di reati realizzabili nell'ambito di strutture ospedaliere o di cliniche, che sarebbero punite con sanzioni pecuniarie, ed interdittive e nei casi in cui si tratti di un ente privato accreditato con la revoca dell'accreditamento.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale reato sanziona la condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà oppure riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento: la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione: tale situazione è configurabile quando la vittima è sottoposta a violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica o di uno stato di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La fattispecie in esame comprende tutti i comportamenti di persuasione, convincimento, favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, nonché quelli consistenti nella ricezione dei proventi di tali attività illecite; è inoltre sanzionato chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L'art. 600-ter c.p. è articolato in una pluralità di condotte riconducibili all'attività di realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici con l'utilizzo di minori di anni diciotto nonché di sfruttamento economico e di cessione anche a titolo gratuito di prodotti pornografici relativi a minori degli anni diciotto: il legislatore ha voluto così punire sia chi produce questo tipo di materiale, sia chi ne fa commercio, divulgandolo, distribuendolo o trasmettendolo anche mediante strumenti telematici o informatici.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. consiste nel procurarsi o nel disporre di materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori: rileva in questo senso il semplice possesso del materiale illecito che non è rivolto alla commercializzazione o alla diffusione.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse: per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La condotta rilevante, usualmente indicata con l'espressione "turismo sessuale" consiste nell'organizzare o nel propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori: la disposizione ha voluto così affermare la rilevanza penale di condotte che anche solo indirettamente possono incidere sulla prostituzione minorile, agevolandone l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il legislatore italiano, rendendo esecutiva la Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, ha sanzionato la tratta di persone, intendendo con tale espressione non solo il commercio di schiavi in senso proprio, ma anche ogni attività prodromica, collaterale o strumentale (quali il trasporto o il finanziamento di terzi impegnati nella realizzazione di tale reato).

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del c.p.)

Tale disposizione viene in rilievo in tutti quei casi in cui la vittima si trovi già in stato di schiavitù e si riferisce alla condotta di chi fa commercio di schiavi o concorre nell'esercizio di un potere di fatto su una persona, favorendone per esempio il mantenimento in stato di soggezione.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Tale norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aggravata. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescimento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

9. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D.Lgs 231/2001)

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D.Lgs. 58/1998 -Testo Unico della Finanza)

Tale norma punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica altresì a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra indicate.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza)

Tale fattispecie sanziona chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il Giudice può aumentare la pena qualora per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In caso di condanna per uno dei suddetti reati è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

10. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

(art. 25 septies D.Lgs 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

E' previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con colpa specifica consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il reato si potrebbe astrattamente realizzare in caso di morte di un lavoratore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Viene punito chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, comma 2 c.p.):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

11. REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO (art. 25 octies D.Lgs 231/2001)

I c.d. "reati di riciclaggio" (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Il D.Lgs. n. 231/2007 nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25 octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, il legislatore ha disposto

l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Tale norma prevedeva a carico degli Enti responsabilità e sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 25 octies, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".

La finalità comune delle norme in esame è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati in esame sono considerati pertanto plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale - tanto il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto), quanto l'amministrazione della giustizia in sé, per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposto. Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. reato presupposto), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione,

come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Quanto alla tipologia di reato presupposto, il legislatore utilizza formule ampie ("qualsiasi delitto" nell'art. 648 c.p., "delitto non colposo" nell'art. 648 bis c.p., "delitto" nell'art. 648 ter c.p.).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Tale fattispecie comprende una multiforme serie di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto finalizzate al conseguimento di un profitto; ne deriva che commette tale reato colui che si intromette nella catena di possibili condotte successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il delitto presupposto può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio, inoltre il reato di ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente ma solo in via mediata da delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella sua struttura di base, il riciclaggio mira a punire il "lavaggio" ed il reimpiego di beni di provenienza illecita.

Il presupposto del reato è infatti un delitto non colposo, dal quale provengano i beni ripuliti o reimpiegati. Nella sua configurazione legislativa originaria il reato presupposto doveva essere un delitto assai grave come la rapina o l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, oppure il traffico di stupefacenti. In seguito la disposizione è stata estesa a tutti i delitti non colposi, con il risultato che la sanzione applicabile al riciclatore di beni può essere - ed in realtà spesso è - più grave di quella irrogata all'autore dell'illecito dal quale questi beni sono derivati. (c.d. reato presupposto).

La condotta tipica è dunque, alternativamente, la seguente:

la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, intesa come attività volta a recidere ogni collegamento con il reato presupposto, trasformando in tal modo i beni da illeciti a leciti mediante la sostituzione con altri di uguale o differente natura;

il trasferimento di denaro, beni o altre utilità, inteso come spostamento, spesso reiterato, da un soggetto a un altro, come ad es. i cambi di intestazione di immobili o titoli;

3. il compimento, in relazione ai predetti beni, di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: si tratta di un'ipotesi residuale e onnicomprensiva intesa a sottolineare che si tratta di reato a forma libera, cioè realizzabile nella pratica con varie modalità non predeterminate dalla norma incriminatrice secondo schemi rigidi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie si configura, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati (fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p.), nell'ipotesi di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

E' prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la

terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648 c.p., assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente. Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

La fattispecie dell'art. 648 ter infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Di novità e rilevanza pratica assoluta è invece l'elemento differenziale rispetto al riciclaggio, in cui come si è visto, si postula la provenienza del bene da delitto non colposo. Nel caso del reimpiego invece il delitto presupposto può essere di qualsiasi tipo, anche colposo o preterintenzionale. Pur essendo a forma libera, il reato si connota per l'impiego dei beni – provenienti da delitto – in attività economico-finanziarie: l'impiego è un'attività positiva e dunque il reato appare incompatibile con una condotta omissiva.

Venendo all'elemento soggettivo delle tre fattispecie, si reputa opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello

stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente.

In dottrina e giurisprudenza è particolarmente controverso il tema della rilevanza del c.d. dolo eventuale, ossia della situazione di dubbio da parte di chi trasferisce il bene sull'eventuale provenienza delittuosa dello stesso. Per la prevalente giurisprudenza, «si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della cosa risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione», per converso, si configura la meno grave ipotesi dell'incauto acquisto (art. 712 c.p.) «quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata».

In sostanza, dunque, nel delitto di ricettazione, così come in quello di riciclaggio, è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della – sola – ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica.

Il dolo specifico da ultimo richiamato non è invece richiesto per quanto concerne il dolo di riciclaggio, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

Autoriciclaggio (Art. 648 - ter.1 c.p.)

Tale reato, introdotto dalla L. 186/2014, prevede la pena della reclusione e della multa per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,

sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie prevede una causa di non punibilità per quelle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

È infine disposta una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001)

Viene riportata di seguito una sintetica spiegazione dei reati disciplinati dalla Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., espressamente richiamati dall'art. 25-nonies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma.

La norma punisce chi, senza averne diritto, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è aumentata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità. È punito altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi,

presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter

Se il fatto è commesso per uso non personale, viene punito chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171-septies

La pena prevista all'art. 171-ter comma 1 si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis qualora, i soggetti summenzionati, non comunichino alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge stessa.

Art. 171-octies

Tale norma sanziona chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

13. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25- decies D.Lgs 231/2001)

L'art. 377 bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

14. REATI IN MATERIA AMBIENTALE (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,

della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, per tale intendendosi, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato è punito con la pena della reclusione, aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato prevede che le pene previste per le condotte dolose di inquinamento ambientale e disastro ambientale vengano diminuite da un terzo a due terzi nell'ipotesi di commissione colposa di tali reati. Un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena è inoltre prevista se dalla commissione delle predette condotte colpose deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è punito con la reclusione e con la multa e la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452 octies c.p.)

L'art. 452 octies c.p. prevede alcune circostanze aggravanti in materia ambientale in relazione alle fattispecie delittuose di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso.

In particolare, la pena prevista per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è aumentata qualora l'associazione stessa è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale.

Allo stesso modo, la pena per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è aumentata, quando il sodalizio è finalizzato a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Si precisa inoltre che è previsto un ulteriore aumento da un terzo alla metà della pena prevista per i predetti delitti associativi, se del sodalizio fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Il Codice Penale, con la novella dell'art 727-bis, punisce le condotte di cui alla rubrica poste in essere su esemplari di specie animale o vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Questo reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per cui una zona sia classificata a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 1992/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. E' punito, inoltre, lo scarico di acque reflue industriali effettuato superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure superando i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, è punito lo scarico di acque reflue industriali che superi i limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarichi al suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5. Le pene sono aggravate se gli scarichi contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, per gli scarichi al suolo, nella tabella 4.

La norma punisce infine gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in violazione dell'art. 103 D.Lgs. 152/2006 e gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dell'art. 104.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Le pene si applicano anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la bonifica effettuata in conformità al progetto approvato dall'autorità competente esclude la punibilità nei casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee cagionato con il superamento delle concentrazioni soglia rischio.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Questa disposizione punisce le imprese che, raccogliendo e trasportando i propri rifiuti non pericolosi, non aderiscono su base volontaria al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. E' considerato, inoltre, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché utilizzare il certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Oggetto della disposizione di cui all'art. 259 D.Lgs. 152/2006 è la punizione di chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del medesimo Regolamento. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: senza la notifica a tutte le autorità competenti interessate; senza il consenso delle medesime autorità; con il consenso ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni frode; non concretamente specificata nel documento di accompagnamento; che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; contraria alle disposizioni del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un profitto ingiusto, con l'allestimento di mezzi e attività continuative, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, l'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce chi fornisce false indicazioni nella predisposizione del certificato di analisi; chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri-Area-Movimentazione e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti,

ovvero accompagna il trasporto con una copia della medesima scheda fraudolentemente alterata.

Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Viene punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni previste in sede di autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della L. 549/1993)

La norma è finalizzata a punire chiunque violi le disposizioni in materia di eliminazione progressiva di impianti che prevedono l'utilizzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla L. 549/1993.

Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 puniscono il Comandante di una nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore che, dolosamente o colposamente, scarichino sostanze inquinanti in mare, nelle acque interne compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, in alto mare.

Commercio di esemplari appartenenti a specie animali protette (artt. 1, 2, 3- bis, 6 L. 7 febbraio 1992 n. 150)

Con le previsioni degli articoli sopra richiamati vengono punite, nell'ambito della protezione di esemplari di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio nonché delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma p per il prelievo venatorio, le violazioni relative a: importazione ed esportazione di esemplari, trasporto o commercio senza licenza, detenzione per scopo di lucro, utilizzo difforme dalle prescrizioni o attendando all'incolumità, detenzione con pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

**15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-
duodecies D.Lgs 231/2001)**

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

La responsabilità degli enti è configurabile solo nelle ipotesi aggravate: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art.12, commi 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 286/98.

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle succitate lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.

Inoltre, la pena detentiva è aumentata se i fatti previsti nelle prime due ipotesi citate sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/98.

Tale fattispecie punisce:

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato

16. RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)

I delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti sopra indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

17. REATI TRIBUTARI EX D.Lgs 74/2000 (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)

l'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) prevede la responsabilità dell'Ente in ordine ai seguenti reati:

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita nell'ordinamento italiano, la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

MODIFICHE DELLA Direttiva PIF all'articolo 25-quinquiesdecies :

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1, D. lgs. n. 74/2000) è prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 2-bis, D. lgs. n. 74/2000) per importi inferiori a 100.000 euro, è disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. n. 74/2000) è applicabile la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti superiori a 100.000 euro (art. 8, comma 1, D. lgs. n. 74/2000) è stabilita la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, mentre se inferiori a 100.000 (art. 8, c. 2bis, D. lgs. n. 74/2000), fino a 400 quote;
- e) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. n. 74/2000) è disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. lgs. n. 74/2000) è stabilita la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Quindi, l'importo finale della sanzione pecuniaria irrogabile a cura del giudice penale sarà rappresentato dal prodotto della singola quota per il numero di quote da applicare.

Se poi l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione viene aumentata di un terzo (art. 25- quinquiesdecies, c. 2, D. lgs. n. 231/2001)

Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). Pertanto, ove sia accertata la responsabilità dell'Ente, a quest'ultimo il giudice

applicherà, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, anche una delle sanzioni interdittive sopra citate, ricorrendone i presupposti previsti dallo stesso D.lgs. n. 231/2001.

18. REATO DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) .

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e) .».

ALLEGATO 5

LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

L'accertamento del reato e l'irrogazione delle predette sanzioni avvengono nel rispetto delle garanzie del processo penale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) gravi indizi di colpevolezza;
- b) rischio di reiterazione del reato.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

LA SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

La sanzione infatti viene applicata sulla valutazione della "gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti", con parametrizzazione "in base alle condizioni economiche e patrimoniali" dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti;

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, oppure;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono tutte le seguenti condizioni:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;
2. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
3. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nel contesto della disciplina sulle sanzioni interdittive si segnala la figura del commissario giudiziale. Detta figura opera in ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni medesime, con l'opzione sulla prosecuzione dell'attività la cui gestione viene però sottratta ai vertici interni e demandata al commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che in concreto

sarebbe stata da comminare. Ciò qualora l'ente svolga un pubblico servizio od un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero l'interruzione dell'attività possa determinare, tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Sul piano strutturale, il commissariamento si caratterizza ulteriormente per la previsione che il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività debba essere confiscato.

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

LA CONFISCA

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, viene sempre disposta nel caso di sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2).